

Circolare prot. n. 1/2012/IATA

Cascina, lì 8 Novembre 2012

Oggetto: Dangerous Goods Regulations (DGR) - Edizione 54esima 2013.

In concomitanza con la pubblicazione della **54esima edizione del manuale IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)**, cogliamo l'occasione per inviarVi l'elenco delle più importanti novità introdotte indicando la sezione o sottosezione oggetto del cambiamento.

Ricordiamo che tali disposizioni, salvo diversamente specificato, saranno **applicabili a partire dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2013** per le spedizioni di merci pericolose via aerea.

Riteniamo inoltre opportuno sottolineare che l'**elenco di seguito proposto non è da considerarsi esaustivo**.

1 - Applicabilità

1.6.3 – Disposizioni per le merci pericolose ad alto rischio

E' stata rivista la definizione delle merci pericolose ad alto rischio ed è stato inserito l'elenco "indicativo" di queste (Tabella 1.6.A) completata dalla tabella 1.6.B relativa, invece, alla materie ad alto rischio appartenenti alla classe 7 (Materie radioattive).

1.7 – Segnalazione di incidente

E' stata introdotta la possibilità di denunciare all'autorità competente il rinvenimento di merce non dichiarata o non correttamente dichiarata anche da parte di organizzazioni diverse dalle compagnie aeree (p.es. spedizionieri, autorità doganali o compagnie che si occupano della security) tramite le procedure indicate in 9.6.1. Ricordiamo che per le compagnie aeree ciò era, e rimane, invece un obbligo.

2- Limitazioni

2.6.10 – De Minimis Quantities

Nel paragrafo delle Quantità Esenti è stata introdotta la possibilità di spedire merci pericolose esentate completamente dall'applicazione della Normativa, quindi anche dall'applicazione dell'etichetta per le Quantità Esenti. I requisiti da rispettare per rientrare in questa agevolazione sono:

- che le materie siano assegnate ai codici E1, E2, E4 ed E5 ai fini dell'esenzione per Quantità Esente;
- che siano trasportate in quantità (nette) molto piccole: per imballaggio interno massimo 1 ml per liquidi e gas e 1 g per solidi; per l'imballaggio esterno massimo 100 ml per liquidi e gas e 10 g per solidi;
- che siano comunque rispettate le disposizioni di imballaggio delle Quantità Esenti (2.6.5) tranne l'impiego dell'imballaggio intermedio;
- che siano rispettate le disposizioni relative ai test sull'imballaggio (2.6.6).

3 - Classificazione

3.3.3 – Sostanze viscosi

Le disposizioni relative alla possibilità di assegnare un gruppo di imballaggio III (basso livello di pericolo) a materie infiammabili viscosi, con un punto di infiammabilità minore di 23°C sono state riviste ed integrate.

In particolare per i colli sono stati modificati i limiti quantitativi netti che diventano:

-  massimo 30 L per i colli destinati a voli cargo-passeggeri e
-  massimo 100 L per colli destinati a voli solo cargo.

3.9.2.6 - Batterie al Litio

Sono state aggiunte delle disposizioni riguardanti i requisiti per le batterie al litio. Queste includono l'obbligo per i produttori di disporre di un sistema di gestione della qualità.

4 - Identificazione

4.2 - Elenco delle merci pericolose

Oltre all'aggiunta di un nuovo numero UN 3499 per i condensatori elettrici a doppio strato e a sei nuove voci (da UN 3500 ad UN 3505) relative a Prodotti chimici sotto pressione appartenenti alle divisioni 2.1 e 2.2, sono stati eliminati i riferimenti all'indicazione del peso lordo (lettera "G") dalle colonne J ed L relative ai quantitativi massimi ammessi per il collo nel caso rispettivamente di voli passeggeri e voli solo cargo. Un limitato numero di voci mantiene tale indicazione solo relativamente al limite di quantità per gli imballaggi in Quantità Limitata (col. H).

Tale modifica si è resa possibile grazie all'aggiunta di una precisazione nella definizione di Quantità Netta riportata nel Glossario (Appendice A).

Per Quantità netta infatti dobbiamo sempre intendere: *"il peso o il volume delle merci pericolose contenute in un imballaggio escludendo il peso o il volume del materiale utilizzato per l'imballaggio"*, ma si aggiunge che: *"ai fini di questa definizione per "merci pericolose" si intenda la sostanza o l'articolo come descritti dalla denominazione ufficiale di trasporto indicata nella tab. 4.2. Ad esempio per un estintore, la quantità netta è il peso dell'estintore. Per articoli "imballati con" o "contenuti in" un equipaggiamento la quantità netta è il peso netto dell'articolo stesso, ad esempio per le batterie al litio ionico contenute in un equipaggiamento, la quantità netta è il peso netto delle batterie al litio ionico contenute nel collo."*

Tutto questo naturalmente implica dei cambiamenti nelle regole della compilazione del campo "Quantity and type of packing" della Shipper's Declaration che risultano così semplificate. Infatti non è più necessario quando incontriamo, nelle colonne delle quantità massime per collo, l'indicazione "No Limit" o il riferimento ad un'istruzione di imballaggio, andare a distinguere tra articoli e sostanze per stabilire se indicare rispettivamente il peso lordo o il peso netto (vedere 8.1.6.9.2).

All'UN 2809, Mercurio è stato aggiunto il rischio sussidiario di tossicità, contemporaneamente è stato istituito un numero ONU differente per "Mercurio contenuto in manufatti" (UN 3506).

4.4 – Disposizioni speciali.

Oltre alle nuove disposizioni speciali assegnate ai nuovi numeri ONU introdotti (UN 3499 e da UN 3500 ad UN 3505) segnaliamo alcune variazioni previste per Disposizioni Speciali già esistenti:

A21 Applicabile a veicoli ed equipaggiamenti alimentati a batteria. E' stata inserita una definizione di veicolo (apparecchiature autopropulse progettate per il trasporto di una o più persone o merci) e l'indicazione dell'obbligo di assegnare apparecchiature alimentate da batterie al litio alla pertinente voce relativa alle batterie al litio (UN 3091 Batterie al litio metallico contenute in, o imballate con, un equipaggiamento o UN 3481 Batterie al litio ionico contenute in, o imballate con, un equipaggiamento).

La **A70** è stata rivista per identificare più precisamente a quali condizioni un motore può essere spedito come "non regolamentato".

5 – Imballaggio

Quasi tutte le istruzioni di imballaggio sono state riviste per prevedere l'inserimento dei fusti con coperchio non amovibile (1A1, 1B1, 1H1, 1N1) e delle scatole di metalli diversi da acciaio ed alluminio (4N) come imballaggi esterni di imballaggi combinati.

Oltre alle nuove istruzioni di imballaggio per i prodotti chimici sotto pressione (P.I. 218) ed i condensatori (P.I. 971), ulteriori cambiamenti sono stati introdotti nelle istruzioni di imballaggio per le batterie al litio ionico e metallico (P.I. 965 e 968) per definire la quantità massima per collo ammissibile nella Sezione II (colli sui quali si appone l'etichetta mod. 7.4.H, parzialmente esentati dalla Normativa).

E' stata inoltre inserita una nuova Sezione IB per permettere alle batterie che rispettano i requisiti della Sez. II di continuare ad essere spedite in colli non omologati fino ad un massimo di 10 Kg. Naturalmente i limiti indicati nella sezione IA sono stati rivisti per prevedere la quantità netta piuttosto che il peso lordo (si veda la nuova definizione di "Quantità Netta" già citata più sopra).

Anche i cambiamenti nelle istruzioni di imballaggio relative alle batterie al litio ionico imballate con, o contenute in, un equipaggiamento (P.I. 966 e 969) e quelle relative alle batterie al litio metallico imballate con, o contenute in, un equipaggiamento (P.I. 967 e 970), riflettono le modifiche relative alla mutata definizione di "Quantità Netta".

7 – Marcatura ed Etichettatura

È stato incluso un riferimento in 7.1.5.1(a) per identificare la dimensione minima della marcatura relativa al numero ONU ed al prefisso “UN” definita in 7.1.5.5.

Le nuove disposizioni previste per le dimensioni minime dei caratteri del numero ONU e delle lettere UN, indicate nella tabella seguente, sono analoghe a quelle previste per il trasporto stradale nell’edizione 2013 dell’ADR.

Dimensione del collo	Dimensioni minime numero ONU e lettere “UN” sul collo
fino a 5 litri o 5 kg	Adeguate alla dimensione del collo
da 5 a 30 litri/kg	6 mm
oltre 30 litri o 30 kg	12 mm
bombole fino a 60 litri	6 mm
bombole oltre 60 litri	12 mm

I requisiti di obbligatorietà per l’applicazione di questa norma scatteranno comunque solo dal **1° Gennaio 2014**.

7.4.2 – Etichetta Cargo Aircraft Only.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2013 non sarà più utilizzabile l’etichetta CAO con la scritta “DANGER”, ma solo ed unicamente quella con la scritta “CARGO AIRCRAFT ONLY”.

8 – Documentazione

8.0.1 E’ Stato aggiunto un nuovo paragrafo per identificare chiaramente le merci pericolose che possono essere descritte su altra documentazione, ad esempio sull’Air Waybill, piuttosto che sulla Shipper’s Declaration (DGD).

8.1.6.9.2. Step 6 Questo paragrafo è stato modificato per eliminare il riferimento all’uso di “G” eccetto che per alcune merci spedite in quantità limitate (p.es. le sostanze pericolose per l’ambiente solide UN 3077 e liquide UN 3082).

Nello stesso paragrafo è stato inserito l’obbligo dell’indicazione del peso lordo per l’imballaggio in comune (all packed in one...) di oggetti o sostanze quando una di queste ha nella colonna G della lista delle materie, l’indicazione del limite per collo espresso in termini di peso lordo.

Come è noto questi non vanno presi in considerazione per il calcolo di “Q”, ma il peso lordo del collo va indicato dopo il calcolo di “Q” (si veda l’esempio 4 - figura 8.1.H che chiarisce questa nuova prescrizione).

8.1.6.11 E’ stato aggiunto un nuovo paragrafo per identificare i requisiti ora applicabili per le

informazioni aggiuntive che devono essere fornite per i fuochi artificiali sulla DGD.

9 - Movimentazione

9.2.3 E' stato aggiunto un nuovo testo a sottolineare ulteriormente che le marcature ed etichettature richieste dalla Normativa non devono essere coperte o oscurate da nessun'altra marcatura etichettatura o parte dell'imballaggio.

9.8.2 E' stata inserita una raccomandazione agli operatori perché, oltre a conservare obbligatoriamente i documenti di trasporto per un minimo di tre mesi, conservino anche le check list di quelle spedizioni che non sono state accettate, per errori rilevati sulla documentazione, sui colli o per altre ragioni, per lo stesso tempo minimo.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi porgiamo distinti saluti.

FLASHPOINT S.r.l.

Dr. Uberto Parducci

